



COPIA

COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 14231 protocollo

N. 787 della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. "Ercoli" R. GIOIELLI
per essere autorizzato a Apertura di n°3 porte al fabbricato
in via Carriona Avenza

Visti :

Determinazione del Sindaco

i disegni allegati alla domanda stessa ;
il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 29/7/1964 ;
i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene ;
i regolamenti Comunali Edilizio, d'Igiene e Polizia locale ;
la legge 17 agosto 1942, n. 1150 ;
la legge Comunale e Provinciale ;

AUTORIZZA

il sig. "Ercoli" GIOIELLI

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato e alle condizioni entro riportate.

1 -- Rilasciando la licenza il Comune non assume nessun impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto, ecc.) la dove queste manchino e siano deficienti.

Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona.

2 — La licenza di costruzione ha valore per anni 2 dalla data del rilascio. Entro tale termine l'opera dovrà essere ultimata.

Il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta.

3 — In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del Direttore dei Lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza.

4 — Il titolare della licenza ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune la data del completamento degli scavi di fondazione, quella di completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera, nonché tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'autorità comunale. Deve altresì tempestivamente segnalare all'Ufficio di Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc.), affinché l'Ufficio possa controllarne la razionale esecuzione.

5 — E' vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso di alloggi di custodi, guardiani o portieri nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od arcati direttamente.

6 — Le porte dei fabbricati prospettanti sui spazi pubblici debbono essere munite di infissi giranti all'interno.

7 — Non possono adottarsi persiane che si aprano verso lo esterno su spazi pubblici se l'altezza minima dal piano del marciapiede non è almeno di mt. 2,10.

8 — Il Comune ha diritto di usare gli assiti di recinzione per le pubbliche affissioni, direttamente o attraverso le ditte appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta.

9 — Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per una altezza di mt. 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa.

10 — Al piano di spiccato i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm. 10 con altro sistema che assicuri non minore protezione.

11 — In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale bene areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile.

12 — Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti anti-acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni.

14 — In caso di sopraelevazione, è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento.

16 — E' fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dalla D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1956.

17 — Debbono essere inoltre rispettate le seguenti condizioni:

18 — Qualora sia constatata l' inosservanza delle norme o modalità esecutive fissate dal presente regolamento o dalla licenza di costruzione, il Sindaco ordina l' immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L' ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro

un mese dalla notifica di esso il Sindaco non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo la ordinanza di sospensione il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale, ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

19 — Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con un'ammenda fino a L. 400.000 (quattrocentomila).

Il Comune si riserva d'applicare le tasse speciali e gli eventuali canoni precari ecc. che risultassero dovuti, ad opera ultimata, a tenore dei vigenti regolamenti.

Il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e dei regolamenti Comunali come alle condizioni fissate nella presente licenza di costruzione.

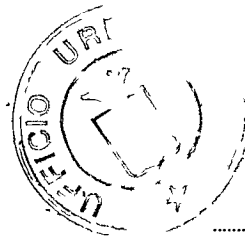
Qui accluso si restituiscono vistate due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Carrara, li

10 LUGLIO 1964

Prima di gettare le fondazioni sia plebente
Il Nulla Osta da parte dell' Ufficio Urbanistica per la prosecuzione dei lavori,

L' INGEGNERE CAPO
L' ARCHITETTO CAPO SEZIONE
(LUCIO GRANAI)



IL SINDACO